



**FONDO DI SOLIDARIETA'
PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI
DISCRIMINAZIONI**

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO

La Regione Piemonte, con Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 all'art. 16, ha istituito un "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni". A seguito dell'emanazione della Legge la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento n.4/R del 13 febbraio 2017, che ha definito le regole di accesso al Fondo.

Le seguenti Istruzioni sono rivolte agli operatori e alle operatrici dei nodi territoriali contro le discriminazioni, degli enti pubblici, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle forze dell'ordine e di tutti i soggetti che operano nel settore della prevenzione e contrasto alle discriminazioni, agli avvocati ed alle avvocate ed alla Magistratura inquirente e giudicante per la parte di loro competenza ed interesse.

1. Chi può accedere al Fondo

Possono accedere al Fondo, senza limite di età, le vittime di discriminazione, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e le istituzioni di parità legittimate a stare in giudizio, per quei procedimenti giudiziari che violano i principi contenuti nella l.r. 5/2016.

I soggetti e le organizzazioni di cui all'articolo 16, comma 3 della l.r. 5/2016 e per accedere al Fondo devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a)** essere domiciliate/domiciliati in Piemonte;
- b)** avere avviato un procedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione;
- c)** il procedimento intentato deve riferirsi ad atti compiuti sul territorio piemontese;
- d)** avere un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato;
- e)** aver avviato un procedimento giudiziario contro la o le discriminazioni subite tra quelli individuati dall'allegato A del regolamento 4/R del 13 febbraio 2017;
- f)** avere individuato un avvocato/a patrocinante all'interno di un elenco di avvocati specializzati individuato dall'Ordine così come previsto dall'art. 16, comma 3 della l.r. 5/2016;

Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della persona che avvia il procedimento, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da organizzazioni e istituzioni di parità.

Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.



Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.

Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.

2. Per quali procedimenti si può chiedere l'accesso al Fondo

Al Fondo possono accedere tutti i soggetti che hanno avviato un procedimento giudiziario contro le discriminazioni subite riferite alle seguenti norme:

- Legge 20 maggio 1970, n. 300, s.m.i. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul colloca.
- Legge 25 giugno 1993, n. 205, s.m.i. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
- Decreto legislativo, 09/07/2003 n° 215 Attuazione della direttiva europea per la parità di trattamento tra le persone.
- Legge 1° marzo 2006, n. 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
- D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

La Regione Piemonte valuta la congruità rispetto alla presente Legge regionale anche di eventuali ulteriori procedimenti giudiziari in materia antidiscriminatoria per i quali dovesse essere presentata domanda di accesso al Fondo, anche con il concorso di pareri del Consiglio dell'Ordine coinvolto.

3. Quali spese copre il Fondo regionale

Il Fondo regionale sostiene le spese per l'assistenza legale, nell'ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia svolta da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito della tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione.

Sono ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

Il Fondo regionale opera mediante meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo **solo** per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, in particolare possono chiedere il rimborso delle spese stragiudiziali

4. Modalità di accesso al Fondo regionale

Le persone e le organizzazioni che ritengono di poter accedere al Fondo devono:

- recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio;



- scegliere il/la proprio/a avvocato/a patrocinante dall' elenco di avvocati/e specializzati/e individuato dall'Ordine;
- compilare un modello di richiesta di accesso al Fondo che l'avvocato/a patrocinante invierà alla Regione, allegando un parere dell' Ordine sull'ammissibilità. Il modello è di norma compilato dall'avvocato/a.

5. Modalità di concessione del contributo regionale

Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall'ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte.

La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.

Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda.

Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso può essere presentato dall'avvocato patrocinante prescelto.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

6. Ricevimento del contributo economico

Al termine di ogni fase processuale o del mandato, l'avvocato/avvocata patrocinante può presentare richiesta di liquidazione, che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore, così come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato.

La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso, solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, qualora le spese legali non vengano poste a carico della controparte, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 5/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.



Le domande di liquidazione vengono evase seguendo l'ordine cronologico di ricevimento dell'Ente gestore fino ad esaurimento del Fondo in dotazione.

Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

7. Controlli e Restituzione del contributo economico

La Regione e/o l'ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima della discriminazione.

Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

L'avvocato/avvocata e' tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.

Contro le decisioni dell'ente gestore e' possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

8. Obbligo per gli avvocati

Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25 per cento.

I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro,



previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 5/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.

Per quanto riguarda la definizione del compenso gli avvocati sono tenuti ad applicare quanto previsto nelle specifiche Convenzioni sottoscritte con la Regione Piemonte.

Le spese stragiudiziali verranno riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro.

L'Ente gestore del Fondo provvede a liquidare la parcella presentata dall'avvocato patrocinante dopo che la Regione ha verificato la documentazione relativa al caso, compresa quella relativa agli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

Gli avvocati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

9. A chi rivolgersi per avere informazioni

Per informazioni e dettagli rivolgersi agli uffici degli Ordini degli Avvocati preposti alla gestione dell'art. 16 della LR 5/2016, oppure prendere contatto con la struttura regionale di riferimento:

Regione Piemonte
Direzione Coesione sociale
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti
Via Magenta 12, 10128 Torino
tel. 011.432 4197/5505 Fax: 011.4325647

Si prega di utilizzare:

per le domande di accesso e comunicazioni formali, esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it.

Per gli scambi di informazioni e richieste di chiarimenti utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: patrocinio.legale@regione.piemonte.it.